



## COMUNICATO STAMPA n. 100/22

Lussemburgo, 16 giugno 2022

Parere della Corte 1/20

### **Progetto di Trattato sulla Carta dell'energia modernizzato: la domanda di parere del Belgio è irricevibile, a causa del suo carattere prematuro.**

*La Corte non dispone di elementi sufficienti riguardo al contenuto del trattato previsto*

Il Trattato sulla Carta dell'energia (TCE), approvato a nome delle Comunità europee nel 1997<sup>1</sup>, non è stato oggetto di una revisione rilevante a partire dalla sua entrata in vigore nel 1998. Nel 2020 sono stati avviati negoziati sulla sua modernizzazione. Questi ultimi dovevano basarsi, in particolare, su un elenco di materie aperte ai negoziati, adottato nel 2018 dalla Conferenza della carta<sup>2</sup>.

Nel corso dei negoziati, l'Unione europea ha proposto di modificare la procedura di soluzione delle controversie tra gli investitori e gli Stati contraenti<sup>3</sup>. Dato che la materia in cui ricade tale procedura non era compresa nel citato elenco, l'apertura di negoziati su detta materia doveva costituire oggetto di un consenso tra le parti contraenti. Nel presente caso, questo consenso non è stato raggiunto.

Il 2 dicembre 2020, il Regno del Belgio ha presentato alla Corte una domanda di parere<sup>4</sup> riguardo alla compatibilità con i trattati della procedura di soluzione delle controversie prevista nel progetto di TCE modernizzato, nonché delle nozioni di «investimento» e «investitore»<sup>5</sup>. In sostanza, questo Stato membro esprime dubbi in merito all'applicabilità di questa procedura alle controversie tra un investitore di uno Stato membro e un altro Stato membro.

Con il suo parere, la Corte reputa di non disporre di elementi sufficienti riguardo al contenuto stesso del progetto di TCE modernizzato e che, di conseguenza, la domanda di parere, a causa del suo carattere prematuro, dev'essere giudicata irricevibile.

#### **Giudizio della Corte**

La Corte, dopo aver constatato che, alla data di presentazione della domanda di parere, non esisteva nessun documento contenente il testo del TCE nella sua versione modernizzata, o quello del suo articolo 26, rileva anzitutto che, alla stessa data, i negoziati si trovavano in una fase assai precoce. Malgrado fosse stato individuato un elenco di

<sup>1</sup> Il TCE è stato approvato con decisione 98/181/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 23 settembre 1997, concernente la conclusione da parte delle Comunità europee del trattato sulla Carta dell'energia e del protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati (GU 1998, L 69, pag. 1).

<sup>2</sup> L'articolo 34 del TCE prevede che le parti contraenti si riuniscono periodicamente in seno alla Conferenza sulla Carta dell'energia, denominata in prosieguo la «Conferenza della Carta».

<sup>3</sup> La procedura di soluzione delle controversie tra un investitore e una parte contraente è prevista dall'articolo 26 del TCE.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 11, TFUE.

<sup>5</sup> Contenute nella proposta di modifica dell'articolo 1 del TCE.

materie aperte ai negoziati e benché esso non comprendesse la procedura di soluzione delle controversie, sarebbe stato possibile, e potrebbe esserlo ancora, raggiungere un consenso tra le parti contraenti a favore dell'inserimento in detto elenco della materia in cui rientra la procedura di soluzione delle controversie. Di conseguenza, l'esito degli eventuali negoziati riguardanti questa materia non è sufficientemente prevedibile e non si può escludere che la disposizione relativa a tale procedura sia modificata.

La Corte giudica poi che la portata della procedura di soluzione delle controversie è condizionata dalla definizione delle nozioni di «investimento» e «investitore», oggetto di negoziato. Tuttavia, nessun testo modificativo della disposizione contenente tali nozioni è stato formulato allo stato attuale. Inoltre, l'incidenza che le modifiche eventualmente apportate a queste nozioni potrebbero avere sulla procedura di soluzione delle controversie non può essere valutata in mancanza di un qualunque elemento che consenta di conoscere, con una certa precisione, le norme disciplinanti tale procedura.

Alla luce di queste incertezze, la Corte ritiene di non disporre di elementi sufficienti riguardo al contenuto e, in particolare, all'ambito d'applicazione della disposizione relativa alla procedura di soluzione delle controversie, quale sarà contenuta nel TCE modernizzato. Pertanto, la domanda di parere risulta prematura.

Infine, la Corte passa a esaminare le considerazioni di opportunità, espresse da alcuni Stati membri intervenuti nella procedura, le quali giustificerebbero una presa di posizione da parte sua in merito alla questione della compatibilità della procedura di soluzione delle controversie con i trattati. Tali considerazioni riguardano, tra l'altro, la mancanza di un'interpretazione unanime da parte degli Stati membri in merito all'applicazione della procedura di soluzione delle controversie di cui trattasi alle liti tra un investitore di uno Stato membro e un altro Stato membro e il diniego degli arbitri di dichiararsi incompetenti riguardo a dette liti, nel quadro degli arbitrati basati su tale procedura. A questo riguardo, da un lato, la Corte constata che considerazioni di tal genere sono estranee alla finalità della procedura di parere, dato che la procedura di soluzione delle controversie <sup>6</sup> è già in vigore. Dall'altro, la Corte ricorda di aver già dichiarato <sup>7</sup> che, in forza del principio di autonomia del diritto dell'Unione <sup>8</sup>, la procedura di soluzione delle controversie, prevista dal TCE, non è applicabile alle controversie tra uno Stato membro e un investitore di un altro Stato membro in merito a un investimento realizzato da quest'ultimo nel primo Stato membro.

**IMPORTANTE:** Uno Stato membro, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione possono domandare il parere della Corte di giustizia in merito alla compatibilità di un accordo previsto con i Trattati o alla competenza a concludere tale accordo. In caso di parere negativo della Corte, l'accordo previsto non può entrare in vigore, salvo modifiche dello stesso o revisione dei Trattati.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) del parere è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575

Restate connessi!



<sup>6</sup> Quale prevista dall'articolo 26 TCE.

<sup>7</sup> Sentenza del 2 settembre 2021, Repubblica di Moldavia, [C-741/19](#) (punti da 40 a 66).

<sup>8</sup> Articolo 344 TFUE.